

# Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

## LA RASSEGNA DI OGGI 30/04/2024

La newsletter  
quotidiana in PDF  
riservata agli Abbonati  
di Commercialista  
Telematico.com

<i>Dichiarazione Precompilata 2024: disponibile da oggi 30 aprile 2024</i>	2
<i>Accertamento sanitario: nuove funzionalità nel servizio</i>	5
<i>Costituita presso l'INL la task force "Lavoro sommerso"</i>	7
<i>Partecipazioni societarie: aperto l'applicativo informatico per comunicare i dati</i>	8
<i>Commercialisti: corso e-learning "Revisori enti locali 2023" fruibile nell'anno 2024</i>	9
<i>Sicurezza: numero di partecipanti ai corsi di formazione</i>	10
<i>Riders: direttiva europea sul lavoro delle piattaforme</i>	13
<i>Terzo settore: un documento dei commercialisti sul rendiconto per cassa</i>	15
<i>Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d'imposta</i>	16
<i>Il decreto del MIMIT per la compensazione dei crediti 4.0 e R&amp;S</i>	17

## Dichiarazione Precompilata 2024: disponibile da oggi 30 aprile 2024

Precompilata 2024 al via con il nuovo 730 semplificato. Niente più righe e codici ma un percorso guidato. Dal 30 aprile 2024 modelli disponibili online, invio dal 20 maggio 2024. Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio del giorno 30 aprile 2024, saranno online in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

In totale le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1 miliardo e 300 milioni.

Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righe e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “*casa*”, gli oneri nella sezione “*spese sostenute*”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “*famiglia*”. Dopo aver accettato o modificato i dati - operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio - sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello. Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.

Le regole sono definite in un **provvedimento** firmato il **29 aprile 2024** dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

### ***Cosa c’è nei modelli***

Sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Nella top five delle occorrenze svettano come sempre le spese sanitarie (oltre 1 miliardo di documenti fiscali), i premi assicurativi (98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (75 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni) e gli interessi sui mutui (9 milioni). Tra le novità di quest’anno, i dati relativi ai rimborsi per il “*bonus vista*”, quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

### ***Arriva il 730 semplificato***

Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all'interno di un'interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: *“casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”*. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all'interno del modello.

Filo diretto con l'Agenzia anche per rimborsi e pagamenti - Da quest'anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce *“nessun sostituto”* per chiedere di ricevere direttamente dall'Agenzia l'eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L'opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l'F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l'F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

### ***Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita Iva***

Da quest'anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l'applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

### ***Come visualizzare la propria dichiarazione***

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all'invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell'Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia. Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta

precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Da quest'anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

**(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 29 aprile 2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Accertamento sanitario: nuove funzionalità nel servizio

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha soppresso, a decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica trasferendone le funzioni all'INPS, che ha messo a disposizione di amministrazioni, enti e datori di lavoro il servizio online per la presentazione delle domande di accertamento sanitario.

L'INPS, con il **messaggio n. 1643 del 29 aprile 2024**, comunica che all'interno del servizio sono disponibili nuove funzionalità, che consentono:

- di specificare la tipologia della *“Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”*, sia per le prime domande sia per quelle di rivedibilità;
- l'inserimento della data di notifica del verbale.

### ***Richieste di accertamento sanitario per idoneità***

L'INPS, con il messaggio n. 1643 del 29 aprile 2024, comunica che sono disponibili ulteriori funzionalità relative alla presentazione delle richieste di accertamento sanitario, di cui all'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

Al riguardo, è stata implementata la funzionalità che consente alle Amministrazioni e agli Enti datori di lavoro di specificare la tipologia della *“Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”*, sia per le prime istanze che per quelle di rivedibilità, con particolare riferimento a: inabilità L. 335/95; inidoneità (comprende L. 274/91); pensioni di guerra (dirette, vedovo/a, inabilità orfani, orfani); causa di servizio; assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare; reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ; reversibilità dell'assegno di benemerenzza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali; pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici – Orfani Maggiore Inabili.

Inoltre, è stata predisposta la funzionalità per l'inserimento, da parte dell'Amministrazione/Ente datore di lavoro, della data di notifica del verbale all'interessato, selezionando *“data di notifica del verbale”* all'interno della procedura *“card della domanda”*.

L'INPS precisa che la data di notifica inserita deve essere necessariamente antecedente alla data di inserimento.

Le nuove funzionalità consentono di semplificare e velocizzare la presentazione delle domande di accertamento sanitario, di migliorare la gestione delle attività da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro e di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'intero processo.

Le nuove funzionalità consentono di semplificare e velocizzare la presentazione delle domande di accertamento sanitario, di migliorare la gestione delle attività da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro e di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'intero processo.

Si precisa, inoltre, che è possibile scaricare il manuale, con gli aggiornamenti, direttamente dal sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), inserendo nel motore di ricerca della Home page *“Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”*; al termine del paragrafo intitolato *“Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti”* si può procedere al download del manuale cliccando sul pulsante *“Scarica il Manuale Utente”*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Costituita presso l'INL la task force “*Lavoro sommerso*”

Il Ministero del Lavoro ha emanato il **Decreto ministeriale n. 50 del 28 marzo 2024**, con il quale si è costituita, presso l'INL, la *task force* istituzionale “*Lavoro sommerso*”, che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

La *task force*, che è presieduta dal capo dell'INL, è composta da Ministeri del Lavoro, dell'Interno, della Salute, nonché da INL, INPS, INAIL, AdE, GdF, Carabinieri.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Partecipazioni societarie: aperto l'applicativo informatico per comunicare i dati

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022 (art. 20 D. Lgs. 175/2016 - TUSP) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (art. 17 D.L. 90/2014).

Il **Consiglio nazionale dei commercialisti**, con la **nota informativa n. 57 del 29 aprile 2024**, fa sapere che al seguente link <https://portaletesoro.mef.gov.it>, è aperto l'applicativo partecipazioni del Portale Tesoro per comunicare i dati relativi:

- al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, da adottare entro il 31/12/2023 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);
- alla relazione, da approvare entro il 31/12/2023, sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
- alle partecipazioni detenute al 31/12/2022 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
- ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2022 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

Il sistema resterà aperto, per l'invio delle comunicazioni, fino al 14 giugno 2024.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Commercialisti: corso e-learning “*Revisori enti locali 2023*” fruibile nell’anno 2024

Il CNDCEC, con la **nota informativa n. 56 del 29 aprile 2024**, comunica che, in collaborazione con la Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti, renderà disponibile dal **10 maggio 2024** al **30 novembre 2024** il corso di formazione a distanza “*Revisione degli Enti locali 2023*”, realizzato dal Ministero dell’Interno.

Il corso, classificato nell’area C7bis dell’elenco materie, “*Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali*”, è articolato in 12 moduli di circa un’ora ciascuno e consente a coloro che non ne abbiano già usufruito nell’anno 2023 attraverso il sito del Ministero dell’Interno, di acquisire 1 credito formativo professionale per ogni ora di partecipazione, previo superamento del test.

Il corso potrà essere seguito fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2024 accedendo alla sezione “*eLearning CNDCEC*”.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Sicurezza: numero di partecipanti ai corsi di formazione

La Commissione in materia di salute e sicurezza del **Ministero del Lavoro** ha pubblicato **l'interpello n. 2 del 26 aprile 2024**, con il quale ha fornito, all'Università degli Studi di Napoli "Federico II", una risposta al seguente quesito: *"È da ritenersi conforme all'ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo "aziendale" che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell'ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell'ACSR?"*.

La **risposta del Ministero del Lavoro**:

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"*, al comma 1, dispone: *"Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*
  1. *concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*
  2. *rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda"*;
- il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 2, sancisce: *"La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*
  1. *l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
  2. *l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia*

- di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*
3. *il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;*
- *l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis...) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;*
  - *il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del lgs. n. 81/08”, individua, tra l'altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;*
  - *il citato Accordo, Allegato A, al punto 5 rubricato “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”, stabilisce, tra l'altro, il contenuto della formazione di tale figura;*
  - *il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato “Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti”, dispone: “Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;*
  - *l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;*
  - *l'Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione” la*

Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell'articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “*quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro*” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall'allegato V dell'Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Riders: direttiva europea sul lavoro delle piattaforme**

Il Parlamento europeo ha adottato, con 554 voti favorevoli, 56 voti contrari e 24 astensioni, una nuova direttiva, al fine di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e a correggere il lavoro autonomo fittizio.

La norma regola inoltre, per la prima volta in assoluto nell'UE, l'uso di algoritmi sul posto di lavoro.

### ***Situazione occupazionale***

La nuova legge obbliga i Paesi UE a introdurre una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell'UE.

Questa presunzione legale confutabile del rapporto di lavoro deve avere il fine di correggere lo squilibrio di potere tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona che vi svolge il lavoro e di aiutare il lavoratore a beneficiare della presunzione.

L'onere della prova spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

### ***Nuove regole sulla gestione algoritmica***

Le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato.

Le piattaforme dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite piattaforme digitali.

### ***Trasparenza e protezione dei dati***

La direttiva introduce norme che proteggono i dati dei lavoratori delle piattaforme digitali in modo più solido.

Alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come i dati sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali di qualcuno.

***Prossime tappe***

Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri avranno due anni per integrare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Terzo settore: un documento dei commercialisti sul rendiconto per cassa

È stato pubblicato il **29 aprile 2024** l'approfondimento su una tipologia di bilancio utilizzabile per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro.

“*Il rendiconto per cassa degli enti del terzo settore*” è il titolo del documento di ricerca pubblicato dal **Consiglio nazionale dei commercialisti**, elaborato dalla Commissione di studio “*ETS Enti del Terzo Settore*”, nell'ambito dell'attività dell'area dedicata a questa materia.

Il Codice del Terzo settore prevede che “*il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa*”.

A differenza del rendiconto gestionale, che rileva oneri e proventi della gestione economica di periodo, il rendiconto per cassa evidenzia l'andamento dei flussi monetari dell'esercizio.

La diversità sostanziale tra i due prospetti risiede nella circostanza che il sistema di rilevazione, nel primo caso, è basato sulla competenza economica, mentre nel secondo rilevano le sole movimentazioni monetarie (entrate ed uscite).

Il rendiconto per cassa, quindi, evidenzia tutti i movimenti monetari avvenuti nel corso dell'esercizio, identificando la modalità con cui le disponibilità liquide sono state generate o assorbite nel corso del periodo amministrativo.

Il documento di ricerca dei commercialisti analizza, in linea con gli schemi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del marzo 2020, le specificità legate a questo tipo di rendicontazione, proponendo diverse esemplificazioni tratte anche dall'esperienza operativa di questi primi esercizi di applicazione delle norme. Dopo un'analisi dei riferimenti normativi e un focus sulla classificazione delle entrate e delle uscite, il lavoro si concentra sul corretto inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “*Cassa e Banca*” e sulle informazioni obbligatorie.

Secondarietà e strumentalità delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, rendicontazione delle raccolte fondi occasionali, informazioni facoltative, collocazione all'interno del Rendiconto per Cassa dei costi e proventi figurativi sono gli altri temi trattati. Il documento si conclude con un esempio pratico di rendiconto.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d'imposta

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la nota del 29 aprile 2024, comunica che sono **online i modelli di comunicazione**.

Dalle ore 12 di lunedì 29 aprile è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i **crediti d'imposta** per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.

Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi **modelli di comunicazione** dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

- gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1, pdf);
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2, pdf).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript.

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di **firma elettronica** qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (vedi sito AGID).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta [transizione4@pec.gse.it](mailto:transizione4@pec.gse.it).

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Il decreto del MIMIT per la compensazione dei crediti 4.0 e R&S

È stato emanato il decreto del MIMIT che consente alle imprese di compensare i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e nelle attività di R&S.

**Assonime**, con la **nota del 29 aprile 2024**, ricorda che sino ad oggi, per questo tipo di investimenti, le imprese erano a tenute a comunicare al MIMIT una serie di dati concernenti l'ammontare e la tipologia di investimenti effettuati; si trattava di una comunicazione a consuntivo (c.d. ex post) richiesta *“Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative”* che non incideva, pertanto, né sulla fruizione, né tanto meno sulla spettanza delle agevolazioni.

Con l'art. 6 del d.l. n. 39/2024 la fruizione dei citati crediti d'imposta relativi agli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del d.l. n. 39/2024) è stata invece subordinata ad una duplice comunicazione: una preventiva, per indicare *“l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare”* nonché *“la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione”* e un'altra, successiva, al completamento dell'investimento.

La seconda comunicazione – da inviare, ripetiamo, solo ex post dopo il completamento dell'investimento – è altresì necessaria per fruire dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 29 marzo 2024, nonché per gli investimenti nelle attività agevolate R&D effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024.

L'art. 6, comma 2, ha affidato ad un decreto direttoriale del MIMIT il compito di adottare il predetto modello di comunicazione e individuare le relative modalità. Nelle more della pubblicazione di questo decreto direttoriale, l'Agenzia delle entrate ha sospeso l'utilizzo in compensazione dei citati crediti d'imposta. Con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 è stato infatti sospeso *“l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:*

- *per i codici tributo 6936 e 6937 (credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;*
- *per i codici tributo 6938, 6939 e 6940 (credito d'imposta R&D), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024”.*

Meritoriamente il MIMIT ha tempestivamente pubblicato il decreto direttoriale che approva i modelli che devono essere utilizzati per effettuare le comunicazioni in parola e che sono disponibili sul sito del MIMIT da oggi (29 aprile 2024) ai link riportati in calce. Il decreto direttoriale del MIMIT prevede due distinti modelli, uno (di cui all'allegato 1) per il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e l'altro (di cui all'allegato 2) per il credito d'imposta nelle attività di R&S.

Ciò posto, per quanto concerne la comunicazione da inviare ex ante tenuto conto della finalità di questo modello – che è quella di avere la *“disponibilità dei dati inerenti all'andamento della spesa di Transizione 4.0”* – nonché del fatto che i dati richiesti dal modello emergono solo dopo che le imprese si sono concretamente determinate ad effettuare gli investimenti in esame, a noi sembra che, in assenza di precise indicazioni, la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l'ordine del bene strumentale 4.0 (o dei beni strumentali, materiali e altri asset agevolati dal credito R&D) oppure da quando l'impresa manifesta l'impegno a svolgere le attività agevolate dal credito R&D.

In effetti, anticipare la comunicazione ad un momento precedente, significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame. È questo un aspetto sul quale sarebbe però opportuno un chiarimento ufficiale da parte del MISE. Per quanto riguarda la comunicazione da effettuare al *“completamento degli investimenti”*, rileva il momento di effettuazione ex art 109 del TUIR.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)